

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 1951

(100<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

### I N D I C E

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (N. 1459):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1106, 1107
TROIANO 1095, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104	
BUIZZA . . . . .	1096, 1105, 1106
ROMANO Domenico, <i>relatore</i> 1097, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1098, 1101, 1102, 1105, 1106
FERRARI . . . . .	1099, 1107
PANETTI . . . . .	1101, 1102
TOMMASINI . . . . .	1101, 1104
FRANZA . . . . .	1105, 1106, 1107
MANCINI . . . . .	1105, 1106, 1107
CESCHI . . . . .	1107

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lopardi, Mancini,

Martini, Massini, Meacci, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (N. 1459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra ».

Ha chiesto di parlare il senatore Troiano. Ne ha facoltà.

TROIANO. Onorevoli senatori, questo disegno di legge tende a modificare una serie di provvedimenti legislativi emanati tra il 1946 e il 1949 e inerenti il problema della ricostruzione dei Comuni distrutti dagli eventi bellici. Gran parte dell'onere della ricostruzione degli abitati così distrutti era assunto dallo Stato, sia per quanto riguardava i piani di ricostruzione — a meno che i Comuni non vi avessero provveduto autonomamente — sia per quanto riguardava il carico finanziario. In altri termini, lo Stato concedeva facoltà ai Comuni di proporre i piani di ricostruzione, salvo poi, nel caso che un Comune si mostrasse inoperante, ad intervenire direttamente. Quello che più interessa è, però, che l'opera di ricostruzione era predisposta nei citati provvedimenti in modo

che potesse eseguirsi senza gli inciampi che le leggi normali prevedono in ordine agli espropri.

A me sembra, da una sommaria lettura del disegno di legge, che questi due vantaggi siano da esso aboliti. Si concede sì ai Comuni di poter proporre i piani di ricostruzione fino al 31 dicembre 1951 (limite che il relatore propone di spostare al 30 giugno 1952), ma nel contempo si rendono anche assai più difficoltose le espropriazioni, secondo quanto risulta dal testo dell'articolo 5 presentato dal Governo, che il relatore nelle sue proposte sostanzialmente non modifica. Si avanza a giustificazione di questo testo l'esistenza dell'articolo 113 della Costituzione: non mi sembra che il richiamo sia del tutto appropriato. Comunque, le ragioni che v'erano allora per giustificare una eccezione alle procedure normali di esproprio, onde soddisfare la necessità di una celere ricostruzione, permangono, almeno a mio parere, anche ora.

Un altro rilievo che ha consigliato, secondo il relatore ed il Governo, la presentazione di questo disegno di legge, sarebbe quello che il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, non sarebbe operante. Ora le numerose e continue modifiche che gli sono state apportate negli anni 1947, 1948 e 1949 con successivi decreti, stanno precisamente a dimostrare il contrario. La verità è che, se non è stato molto operante, ciò si deve non tanto al fatto che il decreto del marzo 1945 non era legislativamente idoneo all'applicazione, quanto perchè sono mancate le necessarie sovvenzioni statali.

Quanti Comuni furono distrutti dalla guerra? Diverse migliaia, ma i piani di ricostruzione sono stati compilati solo per circa 230, il che significa in sostanza che, se lo Stato non ha operato come doveva, in base al decreto del marzo del 1945, ciò lo si deve alla mancanza della sua partecipazione finanziaria, il cui onere si vuole ora addossare ai Comuni, con grave danno dei senza tetto e della povera gente.

Vorrei, infine, fare un altro rilievo alla pregevole relazione del senatore Romano. Egli dice che il disegno di legge, con la modifiche da lui proposte alla nostra accettazione, potrebbe considerarsi quasi un testo unico. La verità è che non si può affermare neanche questo, perchè, nel provvedimento in esame, si fa più volte riferimento a precedenti provvedimenti legi-

slativi, ai quali quindi è necessario ricorrere per comprendere questo, il quale per ciò non può assolutamente essere un testo unico.

Insomma, se si vuole addossare la responsabilità della mancata operatività del decreto del marzo del 1945 alla scarsa disponibilità di fondi a disposizione del bilancio statale, non è facendo un nuovo provvedimento che noi riusciamo a trovare i nuovi fondi. Per queste ragioni mi sembra che non si faccia un lavoro serio, proprio in questi giorni in cui dovremmo discutere il complesso bilancio dei Lavori pubblici. Pertanto propongo formalmente alla Commissione di non passare alla discussione degli articoli.

BUIZZA. Onorevoli colleghi, non posso accogliere la proposta pregiudiziale del collega Troiano. Osservo anzitutto che qui discutiamo di un disegno di legge che detta disposizioni per la compilazione e l'approvazione dei piani regolatori di costruzione dei Comuni danneggiati da eventi bellici. Tale provvedimento nulla ha a vedere con le leggi a favore dei senza tetto. Questo disegno di legge non regola la ricostruzione delle case distrutte, bensì i limiti entro i quali dovranno essere ricostruite, da un punto di vista urbanistico, le abitazioni distrutte nei Comuni gravemente colpiti dagli eventi bellici. È quindi un provvedimento concernente i nuovi piani regolatori nell'ambito dei quali dovranno essere operate le ricostruzioni dei vari Comuni: è perfino prevista la possibilità di trasportare la sede del Comune dalla località precedente ad una più confacente alle necessità della vita moderna. Questo provvedimento stabilisce come i Comuni che sono stati danneggiati, e quindi iscritti nell'elenco approvato dal Ministero dei lavori pubblici, debbano ricostruire, cioè come debbano studiare e predisporre i piani regolatori nell'ambito dei quali dovranno ricostruire e fissare la procedura per l'approvazione di tali piani.

Personalmente sono stato membro della Commissione per la ricostruzione del mio Comune. Ora, nell'apprestare i piani per la ricostruzione, avevamo naturalmente studiato un piano regolatore, stabilendo nuovi fronti stradali, allargamenti, ecc., al fine di correggere difetti inerenti alla circolazione, all'estetica ed all'igiene cittadina. Le abitazioni furono poi ricostruite secondo le norme regolanti la ricostruzione delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi

bellici; ma era preventivamente necessaria la regolamentazione dei piani regolatori. Non era infatti previsto chi pagasse; nel nostro Comune fu progettata qualche piazza, qualche nuova area sgombra, là dove le aree fabbricate erano troppo dense, ma a questo non era sufficiente l'esiguo bilancio comunale. D'altra parte la legge sulla ricostruzione delle case distrutte da eventi bellici prevede espressamente che un edificio demolito possa essere ricostruito in un'altra area, senza con ciò dettare alcuna norma in ordine al piano regolatore. A questo compito provvede ora il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

È per queste ragioni che sono contrario alla proposta del senatore Troiano e propongo di passare senz'altro alla discussione degli articoli.

TROIANO. È necessario chiarire che questo disegno di legge non solo prevede la regolamentazione urbanistica delle nuove costruzioni, ma anche, per esempio, la modalità degli espropri delle aree sulle quali deve fabbricarsi, a norma delle precedenti disposizioni legislative sulla ricostruzione dei Comuni distrutti dalla guerra.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Ho la sensazione che non sia stata ben compresa da qualche membro della Commissione l'effettiva portata del disegno di legge sottoposto al nostro esame, nonchè quella di alcune modificazioni da me proposte al testo presentato dal Ministero, modificazioni che vedremo più particolarmente nella discussione degli articoli.

Per chiarire la ragione del provvedimento, gioverà ricordare che, nell'immediato dopoguerra, a proposito della ricostruzione dei Comuni danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, si delinearono due correnti, una che si proponeva come scopo immediato la costruzione del maggior numero possibile di abitazioni, nel minor tempo; un'altra che tendeva, specialmente per i grandi centri, ad approfittare della necessità della ricostruzione, per attuare una riorganizzazione urbanistica. Il Ministero dei lavori pubblici, assai lodevolmente, trovò una via di mezzo, quella dei « piani di ricostruzione », che ebbe una sistematica ed organica disciplina nel decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, e successive aggiunte e modificazioni. Scopo di que-

sta legislazione era, per l'appunto, quello di contemperare le due esigenze, del piano regolatore e della più celere ricostruzione di vani.

Questa legislazione deve essere distinta in due parti; la prima parte riguarda la formazione dei piani di ricostruzione, ed a questa provvede il decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, successivamente modificato con decreto 17 aprile 1948, n. 740; la seconda parte riguarda l'attuazione dei piani di ricostruzione. Tenendo distinte queste due parti, si riuscirà a comprendere meglio tutta la materia di cui discutiamo.

La formazione dei piani avviene da parte dei Comuni; tuttavia, per ragioni tecnico-finanziarie, i Comuni possono chiedere allo Stato che questo provveda ai piani di ricostruzione; anzi ai Comuni è concessa facoltà di fare domanda in questo senso, senza attendere gli accertamenti che il Genio civile deve fare per vedere se i Comuni erano in grado o no di compilare questi piani. Quanti piani di ricostruzione sono stati compilati? La relazione ministeriale dice che erano stati compilati circa 300 piani, secondo questa procedura. Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici ha ritenuto non opportuno continuare con questi criteri eccezionali ed ha stabilito un termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere compresi negli elenchi presso il Ministero stesso. Tale data è stata fissata, dal Ministero, al 31 dicembre 1951: quando verremo all'esame dei singoli articoli, il vostro relatore proporrà una proroga fino al 30 giugno 1952. Per quanto concerne questa prima parte, salvo quando potremo vedere articolo per articolo, non avrei altro da far rilevare.

Passiamo ora alla seconda parte, che riguarda l'attuazione dei piani di ricostruzione. Tale materia era finora regolata dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, il quale stabiliva che, per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti, l'attuazione dei piani di ricostruzione doveva essere curata direttamente dallo Stato; la spesa occorrente sarebbe stata rimborsata dai Comuni stessi in 30 annualità, senza interessi, a cominciare da tre anni dopo il collaudo delle opere. Invece, per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, il rimborso verrebbe ridotto della metà. Non di meno, la procedura per accollare allo Stato questa attuazione è lunga e

complicata, ed a capo di essa è preposto l'ingegnere capo del Genio civile, fornito di ampi poteri, tanto che i provvedimenti da lui adottati sono dichiarati insindacabili. Si tratta chiaramente di una disposizione contraria alla Costituzione, e precisamente all'articolo 113, che tutela il cittadino contro eventuali abusi. Inoltre la procedura farraginosa ed anticostituzionale, prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, di fatto era inoperante. Il decreto legislativo del 17 aprile 1948, n. 740, il quale modificò il precedente decreto legislativo, al fine di alleggerire la grave responsabilità dell'ingegnere capo del Genio civile, stabilì che, su richiesta dei Comuni, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, potesse autorizzare le amministrazioni comunali che ne facessero domanda ad espropriare e rivendere le aree destinate a ricostruzione, quando tale provvedimento fosse giustificato da imprescindibili necessità, lasciando allo Stato tutti gli oneri inerenti ai servizi pubblici, come sgombero di macerie, di edifici pubblici e di strade. Questa procedura, però, non è stata sostitutiva di quella prevista dal precedente decreto n. 261, dell'aprile 1947, ma aggiuntiva, conseguendo in effetti un maggiore successo pratico in confronto a quella.

Il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame si comporta in questo modo: abroga completamente il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e si richiama all'altro del 17 aprile 1948, n. 740, trovando più semplici e più attuabili le disposizioni di quest'ultimo, e, in secondo luogo, riconoscendo che lo Stato non può accollarsi una spesa così ingente, perchè la legge rimarrebbe inoperante, se contenesse ancora disposizioni di difficile attuazione.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si richiama dunque alle norme del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, con alcune modificazioni. La prima riguarda la soppressione di quella parte dell'articolo 3 del citato decreto, nel quale è detto che i criteri, che giustificano la concessione dell'autorizzazione degli espropri da parte del Ministero dei lavori pubblici, devono essere determinati dal Ministero stesso, di concerto con quello del tesoro. Tali criteri furono fissati in un decreto del set-

tembre del 1948, il quale prescrive che solo nel caso in cui vi sia un eccessivo spezzettamento della proprietà, possa consentirsi l'espropriazione generale, e la successiva rivendita delle aree. Tale criterio ci appare alquanto unilaterale, poichè il Comune può trovarsi nella necessità di espropriare per altre esigenze, come quelle dettate dalle necessità del traffico, della tutela dei monumenti, della salvaguardia dell'igiene, ecc. Comunque, il provvedimento di esproprio sarà conforme allo spirito della legge, visto che la domanda di esproprio dovrà essere vagliata da tre Ministeri, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato.

La seconda modifica concerne l'abolizione dell'esercizio del diritto di retrocessione da parte dei proprietari espropriandi, prevista negli articoli 72-*quinquies*, 72-*sexies*, e 72-*septies*, in quanto si è constatato che all'atto pratico tale diritto non è esercitabile dagli interessati, oppure, una volta richiesto, viene abbandonato, con la conseguenza di danneggiare tutta l'economia dell'opera di ricostruzione. Resta ferma, comunque, la facoltà dell'espropriante di rinunciare alla espropriazione delle zone attigue, quando i proprietari si obbligino essi a dare alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative.

Questo, per sommi capi, il contenuto del provvedimento predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, con le modifiche proposte dal vostro relatore. Non mi sembra di vedervi nulla di quanto vi vedeva il collega Troiano. In effetti non si tratta di ricostruire case per i senza tetto, ma si tratta solo di predisporre le norme per l'attuazione del piano regolatore, in ordine alla ricostruzione dei Comuni danneggiati dalla guerra, ricostruzione effettuata dai Comuni stessi e sussidiata dallo Stato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei sgombrare il terreno da alcuni equivoci insorti nella interpretazione del disegno di legge in discussione. La materia dei piani di ricostruzione, come esattamente è stato già detto dai senatori Buizza e Romano, non riguarda la costruzione di case per i senza tetto, ma, esclusivamente, la sistemazione urbanistica.

Un altro elemento di turbamento della discussione, che bisogna eliminare, è quello dovuto all'affermazione del senatore Troiano, che i Comuni distrutti sarebbero diverse migliaia. In effetti i Comuni distrutti o danneggiati sono alcune centinaia, di fronte a un totale di circa 8.000. Anche questa perplessità va quindi superata. Ed il fatto che i piani di ricostruzione ormai compilati sono circa 300, dimostra che quasi tutti i Comuni per i quali esisteva tale esigenza sono stati già soddisfatti.

Premesse queste notizie, bisogna fissare alcuni concetti. La materia dei piani di ricostruzione è già regolata da alcune leggi, e cioè: dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154; dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740; ed, infine, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409. La materia dei piani di ricostruzione, per la sua stessa natura, per le circostanze nelle quali si è venuta formando, è disseminata quindi in questi quattro provvedimenti legislativi; ora si è sentita la necessità di riunirla in un unico provvedimento o, come comunemente si dice, in un testo unico. Lo scopo principale di questa iniziativa legislativa è quello di mettere insieme le diverse disposizioni disseminate nei citati provvedimenti, per ovvie ragioni che mi risparmio di illustrare. Non comprendo, quindi, la pregiudiziale del senatore Troiano, in quanto attualmente non discutiamo del merito — salvo alcune varianti consigliate dall'esperienza e da una migliore tecnica legislativa — ma semplicemente dell'opportunità di mettere insieme le varie disposizioni. E se il senatore Troiano non ritiene di dover proporre qualche emendamento, non si comprende in nessun modo la sua ostilità a vedere riunite in un unico provvedimento le numerose disposizioni legislative citate. Posso insomma capire che il senatore Troiano, innamorato fino alla passione delle disposizioni attualmente vigenti, proponga di ritornare, con il testo attuale unificato, al tenore di quelle norme, dove — come ho detto — l'esperienza e la ricerca di una migliore tecnica legislativa, oltre che il necessario adempimento alla sopravvenuta Carta costituzionale, ci hanno consigliato di modificarle. Ma questo potrà essere fatto solo in sede di discussione degli articoli, senza bisogno di opporsi alla unificazione delle disposizioni vigenti in un testo unico.

Vorrei quindi pregare la Commissione di passare senz'altro alla discussione degli articoli.

FERRARI. Il collega e amico Troiano ha sollevato una eccezione pregiudiziale che investe in modo completo l'intero disegno di legge. Ascoltate però le ragioni dei colleghi della maggioranza e quelle del Governo, credo che il senatore Troiano possa aderire, con me, al passaggio alla discussione degli articoli, riservandosi di approfondire in quella sede i punti che non sono stati ancora chiariti, avanzando eventualmente le proprie proteste ed opposizioni e proponendo i necessari emendamenti.

PRESIDENTE. Il senatore Troiano intende mantenere la sua pregiudiziale?

TROIANO. Non vi insisto, per le ragioni addotte dal collega Ferrari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e, non facendosi opposizioni, passo alla discussione degli articoli, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, modificato dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui agli articoli 2 e 12 della presente legge.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

#### Art. 1.

##### *Disposizione generale.*

Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 1° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834) nonché nella legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1, 2, 3 (*sub 72-quinquies*, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° comma; 72-*series*

e 72-septies) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonché dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

TROIANO. Osservo senz'altro che, a dimostrazione del fatto che il disegno di legge proposto non costituisce affatto un testo unico, all'articolo 1 sono abrogati solo alcuni articoli di determinate leggi, delle quali perciò restano in vigore gli'altri: così, per la completa conoscenza delle disposizioni in materia, bisognerà consultare altre leggi, oltre quella che stiamo discutendo, la quale quindi non può pretendere di costituire un testo unico.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Le norme che sono abolite, secondo l'articolo 1, riguardano tutte uno stesso argomento, il quale è appunto il contenuto del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, le cui successive modificazioni e aggiunte — dettate dalle altre leggi di cui si parla nell'articolo 1 — sono strettamente collegate al citato decreto legislativo, che noi sostituiamo con il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame.

Comunque, poichè il tenore di questo articolo dipende dall'approvazione o meno dei successivi articoli, e dagli emendamenti da me proposti, converrebbe rimandarne la discussione alla fine.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

#### Art. 2.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

È fissato al 31 dicembre 1951 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.

I Provveditori alle opere pubbliche accetteranno se, nel termine di cui al precedente primo comma, i Comuni compresi in elenco abbiano formato il piano di ricostruzione. In

caso negativo, ne riferiranno al Ministero dei lavori pubblici, che provvederà direttamente alla compilazione del piano.

Il Ministero medesimo curerà parimenti la redazione del piano di ricostruzione degli abitati di quei Comuni che, prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi, abbiano dichiarato di non poter provvedere alla compilazione del piano.

Le spese occorrenti per la raccolta e l'elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

### CAPO I

#### ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

#### Art. 2.

#### *Modalità e termini per l'adozione di un piano - Compilazione del progetto*

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

È fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare.

Le spese occorrenti per la raccolta e l'elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la

loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

TROIANO. Non mi sembrano giustificate le modifiche introdotte dal relatore. Anzitutto vi scorgo un maggiore onere gravante sui Comuni, i quali, a tenore del primo comma dell'articolo 2 — e ciò è difetto anche del testo governativo — sono tenuti a compilare il piano di ricostruzione, laddove, nel testo originario attualmente vigente, ciò era a carico dello Stato.

In secondo luogo, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 154, anch'essa comune e al testo governativo e al testo proposto dal relatore, non mi sembra giustificata. Evidentemente, il legislatore del 1945 non ha dettato una norma inutile, come ritengono il nostro relatore ed il Governo.

Può darsi, evidentemente, che un progettista o un tecnico, in via di fatto, per quanto logicamente vi siano tenuti, siano ad un punto indotti a non rispettare questa norma. È chiaro che chi vi ha interesse tende a sottrarsi a certi obblighi. È bene quindi che questa statuizione rimanga.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Richiamo la Commissione alla considerazione che un provvedimento legislativo non può rimanere immutato nelle sue disposizioni: nel compilare una legge, bisogna invece ricorrere alla forma più snella possibile, pur lasciando inalterata, se necessario, la sostanza. Osservo quindi al senatore Troiano che il contenuto dell'articolo 2, anche ove venga soppresso l'ultimo comma, rimane del tutto inalterato. Ai Comuni è sempre data facoltà di compilare autonomamente i piani di ricostruzione; possono sempre avvalersi della possibilità di lasciare tale onere al Ministero dei lavori pubblici, secondo le stesse modalità dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 154. Le spese occorrenti per la elaborazione dei piani di ricostruzione sono a carico del Ministero dei lavori pubblici, senza la limitazione del decreto del 1945, che specificava « nell'importo ammissibile ».

Infine, ripeto che l'ultimo comma di cui si propone la soppressione è quanto mai superfluo e può anzi portare a dubbi di interpretazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senatore Troiano, a me sembra, anzi, che, dalla nuova formulazione proposta, i Comuni ricevano una ulteriore facilitazione e non un danno. Mentre, infatti, secondo la legge attualmente vigente, il Ministero dei lavori pubblici stabilisce quali sono i Comuni per i quali si deve imporre l'obbligo del piano di ricostruzione, con tutta quella elaborata procedura che ella sa, ora, lasciando inalterata la sostanza, per quanto riguarda questo punto, si aggiunge anche la possibilità da parte dei Comuni di farsi loro stessi iniziatori, e di chiedere essi stessi allo Stato di essere inclusi in quegli elenchi che contemplano l'obbligo di eseguire i piani di ricostruzione, restando ferma la solita conseguenza che, se i Comuni dimostrano di non poter poi sopportare l'onere della compilazione del piano, questo resta a carico dello Stato. Attualmente, in sostanza, la scelta dei Comuni che debbono fare il piano di ricostruzione, in definitiva a spese dello Stato, è determinata esclusivamente dal Ministero dei lavori pubblici, mentre con questo progetto si dà facoltà ai Comuni di farsi parte diligente per essere inclusi nell'elenco suddetto.

TROIANO. Propongo formalmente che al testo proposto dal relatore sia aggiunto l'ultimo comma del decreto del 1945, per le ragioni che ho già esposto.

PANETTI. Siccome può darsi il caso, logico, che siano danneggiati due Comuni in una regione confinante, farei voto che si aggiungesse una indicazione affinché il coordinamento con il piano regolatore tenesse conto dei migliori allacciamenti stradali possibili fra due Comuni vicini. Si dovrebbe fare una aggiunta al primo comma in questo senso: « I piani regolatori dei Comuni confinanti devono essere coordinati in modo da prevedere l'apertura di strade di comunicazione fra di essi, rispondenti ad un piano razionale ».

TOMMASINI. Dichiaro di votare a favore del testo del relatore, senza ulteriori aggiunte, per ragioni eminentemente pratiche. Nella mia qualità di consigliere comunale di Venezia, ho potuto personalmente constatare come, per la ricostruzione di Mestre, siano state dovute superare enormi difficoltà di procedura, derivanti appunto dal decreto del 1945, tali da rendere quasi impossibile un esito finale. Tali difficoltà mi sembrano eliminate con il testo proposto

dal relatore. Per queste ragioni pratiche ed attuali mi dichiaro ad esso favorevole.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei pregare il senatore Panetti di non insistere nel suo emendamento, nella sostanza del quale siamo tutti d'accordo. Si tratta infatti di un accorgimento di carattere tecnico, che non è opportuno sia inserito in questa sede, poichè una legge non può scendere in particolari tecnici, che costituiscono materia demandata al buon senso e alle capacità dei progettisti.

PANETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo proposto dal relatore, del quale è già stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo, proposto dal senatore Troiano, del quale do lettura:

« Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

### Art. 3.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano regolatore particolareggiato, dovrà indicare:

- a) le reti stradali e ferroviarie;
- b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
- c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
- d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate alla edificazione, per-

chè riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

### Art. 3.

#### *Efficacia e contenuto del piano.*

Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:

- a) le reti stradali e ferroviarie;
- b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
- c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
- d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate alla edificazione, perchè riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;
- e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).

ROMANO DOMENICO, *relatore*. L'articolo 3 mantiene il corrispondente testo del decreto del 1945, salva la sostituzione — già esistente nel testo governativo — delle parole « ha efficacia di piano particolareggiato », con le altre « ha efficacia di piano regolatore particolareggiato ».

TROIANO. Vorrei che non fosse accolta la modificazione cui ha accennato il relatore, perchè un piano di ricostruzione, come quello previsto dal decreto del 1945, ha una maggiore efficacia che non un normale piano regolatore, in ordine agli espropri. Ed io temo che, accogliendo la nuova dizione, non si incontrino quelle maggiori resistenze agli espropri, che la dizione originaria voleva appunto superare.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Il piano di ricostruzione non è, in effetti, il piano regolatore. Quando noi diciamo che il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato, diamo maggior efficacia al

piano di ricostruzione, perchè il piano regolatore particolareggiato importa più precisi oneri e obblighi per chi deve ricostruire, prima e dopo l'esproprio. La modificazione quindi non è altro che una migliore dizione ed una migliore specificazione. Non vedo le difficoltà del senatore Troiano.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge, nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1 : 2000, delle quali uno dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per i Comuni, in cui non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma saranno corredate da un elenco, nel quale di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

#### Art. 4.

##### *Documenti essenziali del piano.*

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1 : 2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma sono corredate da un elenco, nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Anche questo articolo rimane, nella sostanza, inalterato, rispetto al corrispondente articolo della legge attualmente vigente. È prevista però, per i Comuni che non abbiano una mappa catastale, una opportuna e specifica regolamentazione: è una aggiunta dettata dall'esperienza, che ha dimostrato che esistono ancora Comuni privi di mappa castale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso che sarà affisso all'albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, ed inserito altresì nel Foglio degli annunci legali della provincia e in uno o più giornali fra quelli localmente più diffusi.

Decorso il periodo di deposito, il Sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed alle opposizioni presentate.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovrintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

*Pubblicazione del piano.*

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, e da inserirsi nel Foglio degli annunci legali della provincia e in uno o più giornali fra quelli localmente più diffusi.

Decorso il periodo di deposito, il Sindaco, nel termine di otto giorni, trasmette al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovrintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. L'articolo del quale è stata data lettura introduce alcune modifiche nei confronti delle precedenti norme legislative. È anzitutto portato da 15 a 30 giorni il periodo in cui il piano deve essere esposto al pubblico.

In secondo luogo sono più esattamente menzionati i luoghi in cui deve avvenire tale esposizione al pubblico. È infine precisata la natura dei ricorsi proponibili, in armonia con la nuova sistemazione dell'intera materia.

TROIANO. È questo, secondo me, l'articolo più dannoso del disegno di legge: con esso si cerca di difendere la proprietà privata, abrogando le disposizioni tassative di una legge maggiormente aderente alle esigenze della ricostruzione. Osservo in modo particolare che

l'aver aggiunto la possibilità di muovere opposizioni, e non solamente di segnalare osservazioni, costituisce una remora gravissima al pubblico interesse. Ben diversa è infatti la natura dell'osservazione da quella dell'opposizione. Dobbiamo ricordare quello che è avvenuto, quanti Comuni sono stati distrutti. Allora, ispirandosi alle supreme esigenze degli interessi nazionali, fu emessa, considerata tutta la gravità della situazione, una legge tale da agevolare, per quanto era possibile, la ricostruzione. Ebbene, se ora noi vogliamo ritornare ai metodi normali per gli espropri, fermiamo praticamente tutto il processo ricostruttivo. È noto che una delle ragioni per cui le espropriazioni non si fanno, è appunto dovuta alla possibilità di fare opposizioni: si sa che attraverso queste e le lunghe procedure che richiedono è praticamente possibile arrestare il normale corso dei lavori.

Non è assolutamente opportuno inserire questa facoltà, non è nell'interesse comune che sia accettata questa disposizione. Troppi gravami si vogliono introdurre: non basta l'aver spostato il termine del deposito del piano da 15 a 30 giorni, ma si aggiunge anche la possibilità di levare opposizioni! Tutto ciò significa che, per l'espropriazione, bisognerà ricorrere alle vie normali, e ciò significherà che i piani di ricostruzione saranno osteggiati, mentre è nell'interesse comune che siano favoriti.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Col nuovo testo dell'articolo 5 si è inteso tutelare la protezione di quegli interessi che la Costituzione riconosce al cittadino: non è possibile derogare ad una precisa norma costituzionale.

TOMMASINI. Giustamente il Sottosegretario osservava che questo disegno di legge vuole rimediare agli inconvenienti mostrati in sede di pratica attuazione dalla precedente legge. Ora, se è vero che non c'era la parola opposizione, è certo però anche che erano previste le « osservazioni », e chi ha trattato la materia dei piani di ricostruzione, innestati ai piani regolatori, sa benissimo che, attraverso queste osservazioni, sono nate una quantità di liti, di contestazioni, in cui erano convenuti i Comuni, o dove i Comuni dovevano costituirsi parte, proprio quando le osservazioni interessavano una superficie di poche

centinaia di metri quadrati, in cui c'era un proprietario che intendeva tutelare il proprio interesse in un modo, mentre un altro proprietario confinante, a, magari, addirittura in condominio, vedeva in modo diverso lo stesso problema. Sono casi di cui tutti abbiamo esperienza. Non vedo, quindi, la portata pratica dell'innovazione che ha invece il valore di una opportuna precisazione formale.

FRANZA. In sostanza, il collega Troiano sosterebbe che questa nuova legge innoverebbe rispetto alla precedente, introducendo la possibilità di opporre opposizione ai piani di ricostruzione. Ritengo che ciò non sia vero, perchè, se anche il decreto del 1945 prevede esplicitamente la possibilità di presentare osservazioni, rimane tuttavia indistruttibile il diritto dei cittadini espropriati, di far valere nei termini di legge i propri punti di vista in merito alle eventuali lesioni che loro potevano derivare dalla espropriazione. Una legge non può portare modifiche alla legge generale sulle espropriazioni, senza indicarlo esplicitamente; possono essere dettate disposizioni temporanee per facilitare la ricostruzione dei Comuni, ma, se non è detto esplicitamente, non si può impedire al cittadino di far valere, nei termini normali, quelle che sono le sue ragioni. Per cui questo termine « opposizione », richiamato nel disegno di legge, costituisce un chiarimento, circa la validità di un principio già esistente, che non poteva essere soppresso per implicito, nel silenzio delle leggi precedenti.

MANCINI. Qual'è lo scopo del presente disegno di legge? Quello di facilitare la ricostruzione dei Comuni. Se questo è lo scopo, ha ragione il senatore Troiano.

Sento dire cose straordinarie: « opposizione » equivarrebbe ad « osservazione »! Si tratta di due istituti diametralmente opposti! Se il decreto del 1945 non parla di opposizioni, significa che il privato non poteva levare opposizioni, e non lo poteva appunto perchè interveniva una legge speciale per mutare il criterio generale della legge sugli espropri. E la ragione c'è: l'opposizione avrebbe ritardato notevolmente l'opera di ricostruzione, e la legge speciale aveva appunto lo scopo di non ritardare la ricostruzione. Non posso quindi che aderire alla tesi del senatore Troiano.

FRANZA. Nego l'esattezza del principio giuridico che la legge speciale, per poter abrogare una legge generale, possa, nel silenzio, essere operante. È necessario invece che la legge speciale preveda espressamente l'abrogazione della legge generale. Non ho mai inteso dire, per altro, che il termine « osservazione » equivale a quello di « opposizione ». Ho solamente inteso dire che la legge precedente, non parlando di opposizione, non ha ritenuto il doverne parlare, perchè il cittadino per altra legge ha già il diritto di levare opposizioni.

MANCINI. Ognuno può fare le azioni che gli spettano a norma di legge. Quando è stabilito che in tema di piani di ricostruzione, al cittadino è data facoltà di segnalare osservazioni, vuol dire che a lui spetta solo questa facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non pensavo di dover intervenire in questa discussione, che è di carattere esclusivamente giuridico. Pensavo che l'avrebbero dovuta risolvere i valorosi giuristi presenti in questa Commissione.

Debbo soltanto richiamare l'attenzione sul fatto che, successivamente alla pubblicazione del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 154, è intervenuta un'altra pubblicazione, quella della Costituzione che, all'articolo 113, stabilisce come « contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale », e che « tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ». La modifica prevista nel disegno di legge ha voluto appunto uniformare le disposizioni concernenti la materia dei piani di ricostruzione alla norma della Costituzione.

BUIZZA. La verità è che non sono tanto le possibili osservazioni o opposizioni previste nell'articolo a ritardare l'esecuzione del piano di ricostruzione. Infatti, a parte taluni termini precisi dettati da questi decreti, per il resto si applicano le disposizioni della legge sulle espropriazioni di pubblica utilità del 1865. E, se facilitazioni si devono introdurre, non c'è che da modificare alcuni termini contenuti in quella legge.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Il piano di ricostruzione non è che un piano regolatore limitato alle singole zone danneggiate. E fino

a tanto che non sono abrogate tutte le leggi di ordine generale, non è abrogata cioè la classica legge sulle espropriazioni del 1865, n. 2359, fin quando non sarà abrogato il diritto di proprietà, bisogna dare al cittadino, come la Costituzione consente, il diritto di opporsi a tutto ciò che è contrario alla tutela dei propri diritti. D'altra parte non siamo nel regno dell'arbitrio: la vertenza è affidata all'Autorità giudiziaria, la quale giudicherà se questa opposizione è fondata o meno, stabilendo se il progetto risponda a quegli che sono gli interessi generali, che debbono prevalere sul singolo interesse.

MANCINI. Il Sottosegretario di Stato ha citato l'articolo 113 della Costituzione, ma non si è ricordato di un altro articolo, che porta il numero 42, e che stabilisce che l'interesse generale può portare limitazioni anche al diritto di proprietà. Questo principio è generale, ed informa tutta la nostra Costituzione. Il diritto di proprietà non ha più quella forma a cui voi vi appellate e la Costituzione ne detta infatti precisi limiti.

Nel merito, bisogna dire che la opposizione sospende la esecuzione...

FRANZA. Non sempre.

MANCINI. E allora, inseriamo nel disegno di legge la facoltà di levare opposizione o di fare osservazioni in un limite tale da non sospendere la procedura. Se si mette questa aggiunta, per la quale propongo un emendamento formale, può essere approvato anche il testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Mancini che la norma della Costituzione richiamata dal Sottosegretario riconosce un diritto che riguarda specificamente la procedura per una eventuale tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, in generale, e a prescindere dalla particolare questione della proprietà privata. Il suo richiamo, quindi, al limite posto alla proprietà privata dalla Costituzione non ha niente a che vedere con la tutela amministrativa del cittadino.

BUIZZA. Vorrei dire che il primo comma dell'articolo 5 corrisponde a una norma che si trova in tutte le disposizioni per l'esecuzione dell'istruttoria per l'approvazione dei piani regolatori, e in esso non è neanche detto tutto. Infatti non è detto che il piano rego-

latore, prima di essere pubblicato, deve essere approvato dal Consiglio comunale, il quale ha diritto di fare tutte le sue osservazioni e di includerle nel verbale, in modo che il verbale con le osservazioni e le opposizioni, vada al Provveditorato delle opere pubbliche, dove il relativo Comitato amministrativo, integrato dalla Sovrintendenza ai monumenti, integrato dalla Sezione delle antichità e belle arti, integrato da un esperto in urbanistica designato da parte di questo Comitato, integrato da un architetto urbanista del Provveditorato, esamina tale piano, con le annesse opposizioni e osservazioni, per poi mandarlo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve esprimere il proprio voto, in base al quale il Ministro dei lavori pubblici emette il decreto di approvazione. E finchè non è approvato, non può essere dichiarato di pubblica utilità, e non può nemmeno essere eseguito.

FRANZA. In merito all'emendamento del senatore Mancini, osservo che, riallacciandomi a quanto ha detto il collega Buizza, le opposizioni di cui all'articolo 5 vertono sul progetto ancora nella sua fase di elaborazione procedurale. Mi rendo conto delle sue preoccupazioni, ma in questa sede non sono affatto giustificate, perchè l'opposizione può interessare se mai la fase esecutiva, e l'emendamento da lui proposto potrebbe, se mai, essere introdotto là dove si contempra l'effettiva esecuzione del piano già approvato. L'emendamento sarebbe quindi inutile, poichè non sorge nessuna ragione di preoccupazione, per eventuali sospensioni di opere che non possono avere esecuzione in quanto sono ancora in fase di formazione. Per queste ragioni dichiaro che voterò contro.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione una mia considerazione, a parte le osservazioni fatte sinora, che riguardano la procedura in fase istruttoria. La preoccupazione del senatore Mancini mi sembra fuori luogo, in quanto la « opposizione » non ferma l'istruttoria, cioè la compilazione del piano materiale. Successivamente il piano di ricostruzione, così predisposto, viene sottoposto all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici. E tale approvazione equivale, come risulta dal proposto articolo 7, a dichia-

razione di pubblica utilità, e le opere previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 luglio 1865, n. 2359. Mi sembra che con una dichiarazione di questo genere siano superati gli eventuali incagli che tanto preoccupano il senatore Mancini.

MANCINI. Se il testo rimane come proposto dal relatore, insisto perchè sia aggiunto l'emendamento che ho presentato: perchè, ripeto, fare opposizione, significa sospendere la procedura.

PRESIDENTE. L'emendamento, che il senatore Mancini ha presentato, tende ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole « opposizioni presentate », le altre: « che non sospendano la procedura ».

FRANZA. Non è, a mio parere, possibile accettare tale emendamento. Finchè la procedura non è giunta alla fase culminante, cioè fino a che il piano di ricostruzione non è dichiarato urgente ed indifferibile, non si vede perchè le opposizioni non possono essere presentate, a giusta tutela dei diritti del cittadino.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Facciamo un caso pratico. Siamo in sede di compilazione: ammettiamo che un geometra, un tecnico qualunque, voglia fare un dispetto, comprendendo nel piano di ricostruzione, per esempio, la casa di un ente, o di un privato. Ecco dove si presenta la necessità dell'opposizione. L'immediato superiore del geometra, l'ingegnere, per esempio, non eccepisce sul piano proposto dal tecnico inferiore. Però, quando il piano giunge al Consiglio superiore, organo tecnico, questo deve decidere, sull'opposizione presentata, e non ne può prescindere. Cioè l'opposizione deve essere obbligatoriamente vagliata; non può essere trascurata. Quando, però, il progetto è approvato e viene nella fase esecutiva, quando cioè il Ministro dei lavori pubblici ha approvato il piano di ricostruzione, respingendo l'eventuale ricorso od opposizione, allora è diritto inerente alla tutela giurisdizionale del cittadino, riconosciuto e garantito nella Costituzione, di ricorrere al Consiglio di Stato.

CESCHI. È una questione di principio sulla quale non si può e non si deve transigere. Può essere interessato a proporre opposizioni lo Stato stesso, un ente, o un partito, oltre

che il privato cittadino: e certi enti possono a volte avere tanta importanza quanta lo hanno le esigenze di una amministrazione comunale.

Inoltre, quello che più convince a non approvare l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Mancini è che non vi è mai stata arbitraria opposizione di chicchessia che sia mai riuscita a fermare per molto tempo, in modo irrimediabile, l'attuazione di un piano regolatore. Altre sono le ragioni che hanno frenato questa attività. Se oggi in Italia abbiamo pochi piani di ricostruzione (un'inchiesta fatta ultimamente ha dimostrato che solo quattro o cinque capoluoghi di provincia hanno un piano regolatore approvato), non è perchè vi siano opposizioni che impediscano la loro approvazione, ma perchè mancano i mezzi finanziari per sostenere questi progetti. Questi sono i motivi più profondi.

FERRARI. Vorrei ribadire la posizione dei senatori Troiano e Mancini, che corrisponde al mio pensiero. La legge, come era stata approvata nel 1945, aveva lo scopo di facilitare la ricostruzione, tenuto conto della situazione tragica in cui i paesi danneggiati dalla guerra si trovavano. Di fronte a questa situazione di emergenza, si è sentito il bisogno di alleggerire certe disposizioni delle leggi normali, per facilitare l'opera di ricostruzione. Ora, è stata eseguita questa ricostruzione? No, o, almeno, solo in parte, come risulta dalle cifre che sono state citate. Se noi oggi discutiamo un nuovo provvedimento in materia, vuol dire che in realtà è tuttora vivo il motivo ispiratore della legge del 1945, e cioè che la ricostruzione è tuttora un problema attuale e di urgente soluzione. E allora, per quale ragione dovrebbero essere peggiorate le condizioni inizialmente offerte ai Comuni?

Sono convinto che è necessario, per il bene collettivo, che viene da questa ricostruzione, superare gli interessi privati, i quali, eventualmente, potranno essere tutelati attraverso le « osservazioni », già previste nei precedenti dettati di legge. L'importante è, effettivamente, che questa opera continui, che sia fatta salva, e giunga a termine il più sollecitamente possibile. È chiaro invece che accettare che siano poste delle « opposizioni » significa porre una remora a questa opera, bloccare questi piani

---

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 100<sup>a</sup> RIUNIONE (21 giugno 1951)

---

di ricostruzione, checchè si dica. Quindi ritengo che, effettivamente, debba essere soppressa, dal secondo comma dell'articolo 5, la parola « opposizione ».

In via subordinata, ove cioè la maggioranza della Commisisione respinga tale emendamento, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Mancini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo anzitutto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Troiano, tendente a sopprimere, al terzo comma dell'articolo 5, la parola « opposizioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo quindi in votazione l'emendamento del senatore Mancini tendente ad aggiungere, sem-

pre nel terzo comma dell'articolo 5, dopo le parole « opposizioni presentate », le altre « che non sospendano la procedura ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo allora in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo proposto dal relatore, di cui si è già data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione degli articoli di questo disegno di legge si intende rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,50.